

A tutti i Comuni della Regione Lombardia -  
Comuni della Provincia di Brescia

LORO SEDI

**Oggetto : Provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell'aria e la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016.**

### **PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

Dal 15 ottobre 2015 fino al 15 aprile 2016 sono in vigore, come ogni anno, i provvedimenti di limitazione della circolazione per alcuni veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

A partire da quest'anno, ai sensi della d.G.R. n. 2578/14, i provvedimenti di limitazione si estendono anche ai Comuni ricadenti all'interno della **Fascia 2**, corrispondente alla zona A (come definita dalla d.G.R. 2 novembre 2011, n. 2605) con esclusione dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura, per un totale di 361 Comuni.

Pertanto l'ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda complessivamente 570 Comuni ricadenti all'interno della **Fascia 1** e della **Fascia 2** come individuati in **Allegato** alla presente.

Le limitazioni alla circolazione si applicano **dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30** e sono relative ai seguenti veicoli:

- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "**Euro 0 benzina**");
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "**Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel**").

Il fermo della circolazione si applica all'**intera rete stradale** ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l'esclusione :

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.G.R. n.19709/2004;
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono **esclusi** dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della *Fédération Internationale des Véhicules Anciens* (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  - veicoli di pronto soccorso sanitario;
  - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
  - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  - autovetture targate CD e CC.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIAN LUCA GURRIERI    Tel. 02/6765.5461



- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (*car pooling*);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

Si ricorda altresì che è vigente il **fermo permanente** della circolazione **per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0**, in tutto il territorio regionale.

Si precisa che i Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

## ULTERIORI PROVVEDIMENTI

### AMBITO CIVILE

Nel periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** è disposto il divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di **apparecchi per il riscaldamento domestico** alimentati a **biomassa legnosa** appartenenti alle seguenti categorie:

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla **Fascia 1** del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai **300 m s.l.m.**.

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

I **controlli** sono effettuati dalle Province -nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIAN LUCA GURRIERI    Tel. 02/6765.5461



La **sanzione** in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n.24/06 (da 500 a 5.000 €).

Si rammenta, inoltre, che è consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06. La combustione di qualsiasi altra tipologia di materiale non rientrante nelle suddette categorie, costituisce attività di incenerimento di rifiuti non autorizzata e pertanto vietata dalle disposizioni normative vigenti. A tal proposito l'attività di controllo degli Enti preposti potrà essere indirizzata alla verifica, oltre che del corretto utilizzo degli apparecchi, anche della qualità della biomassa utilizzata.

## **DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE IN LOCO DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI**

Nel periodo dal **15 ottobre al 15 aprile** di ogni anno è vietata la combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali (d.G.R. n. 2525/14).

Tale combustione è tuttavia consentita ed eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, solo nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune concernente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni regionali e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link:

[http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionime teo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx](http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionime%20teo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx) ;

Il Comune dovrà inoltrare tempestivamente la comunicazione ai soggetti competenti ad effettuare i controlli (Corpo forestale dello Stato e Province) e al settore Monitoraggi Ambientali di ARPA Lombardia. Tale pratica è sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalla Regione.

La inosservanza delle disposizioni regionali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00 prevista dall'art. 27, comma 14 bis, della l. r. n. 24/06 mentre la inosservanza delle norme sulla gestione e smaltimento di rifiuti è disciplinata ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Ambiente (TUA).

I Sindaci possono emettere provvedimenti più restrittivi per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, associati a campagne informative specifiche sulle conseguenze e sugli impatti di tali pratiche.

Si rammenta che l'abbruciamento di quantità **superiori ai piccoli cumuli** (tre metri steri/ettaro), rientrando nell'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti, **è sempre vietata** in quanto costituisce attività di gestione illecita dei rifiuti e non pratica agricola consentita.

Eventuali residui vegetali derivanti da attività di giardinaggio domestico e di manutenzione di altre aree verdi urbane, a servizio di parchi e giardini pubblici e privati, rientrando nella fattispecie di "**rifiuti urbani**" (art. 184 TUA), non può essere smaltita in loco tramite fuoco.

Rimangono altresì in vigore le seguenti ulteriori disposizioni:

- divieto permanente di utilizzare **olio combustibile** per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW in tutta la Regione Lombardia;
- divieto di **climatizzare** locali a servizio dell'abitazione in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi, scale) in tutta la Regione Lombardia.

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIAN LUCA GURRIERI      Tel. 02/6765.5461



Sul sito di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)), nella sezione della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, sono reperibili tutte le informazioni di dettaglio relative alla presente comunicazione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

GIAN LUCA GURRIERI

Allegati:

File elenco comuni Fascia 1.pdf

File elenco comuni Fascia 2.pdf

**Referente per l'istruttoria della pratica:** GIAN LUCA GURRIERI    Tel. 02/6765.5461

